

IL TEMPIO DEL CORPO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via G. Soncino n.4
61032 Fano (PU)
Codice Fiscale 90017970410

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, giorno 23 del mese di novembre dell'anno 2009 presso la sede dell'associazione sita in Fano (PU) in via G. Soncino n.4 Codice Fiscale 90017970410 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Sportiva dilettantistica "Il Tempio del corpo" per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Esposizione, dibattito e approvazione modifiche allo Statuto sociale dell'Associazione

L'Assemblea, convocata per le ore 22.00 vista l'esiguità dei convenuti è stata rinviata in seconda convocazione alle ore 23.00.

Alle ore 23.00 il Presidente Sig.ra Ghiandoni Luisella constatata la presenza dell'intero consiglio direttivo e di quindici soci su un totale di centodiciotto dichiara validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione e, pertanto, atta a deliberare su quanto indicato nell'ordine del giorno.

Il Presidente, in merito all'ordine del giorno, illustra ai convenuti la necessità di modificare lo statuto sociale al fine di meglio adeguarlo alle esigenze amministrative dell'associazione. L'assemblea, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, delibera all'unanimità di adottare il seguente statuto redatto ex novo dal Presidente stesso che viene letto, discusso e approvato all'unanimità.

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente atto.

ALLEGATO (A) STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Fano (PU), Via G.Soncino 4 un'associazione che assume la denominazione "Il Tempio del Corpo Associazione Sportiva Dilettantistica"

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Finalità dell'associazione è lo sviluppo e la diffusione di attività sportive rivolte alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento di formazione psico-fisica e ricreativa perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive con riferimento particolare alla pratica del fitness.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste,



manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

TITOLO III – Soci

Articolo 3

Il numero dei soci e' illimitato.

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità, i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Articolo 4

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, in caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o colui che esercita la potestà parentale sottoscrivendo la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Articolo 5

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

La qualifica di Socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative annuali stabilite in funzione dei programmi di attività. Tali quote dovranno essere determinate annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. Non è ammessa la trasferibilità delle quote, dei relativi diritti e dei contributi. Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili.

I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 7

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione, morosità.

Le dimissioni volontarie dovranno pervenire con lettera raccomandata.

Il Socio che non rinnova l'adesione o che si renda moroso per oltre 15 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale si intenderà automaticamente escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio .

Il provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dall'Assemblea ordinaria, alla quale deve essere convocato il socio interessato per procedere ad una disamina degli addebiti.

Il socio escluso non può essere più riammesso.

Articolo 8

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Articolo 9

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10

Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Articolo 11

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

TITOLO VI – ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

TITOLO VII - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Gli organi sociali sono

- a) l'Assemblea generale dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio direttivo

Assemblea

Articolo 14

L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 15

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annua. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto secondo il principio del voto singolo.

Articolo 16

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno



per l'approvazione bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Articolo 17

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r o invio di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 18

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci, trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 19

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Articolo 20

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Articolo 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri, ivi compreso il presidente scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea e nel proprio ambito il consiglio direttivo nomina il Presidente, il vice-Presidente ed il segretario con funzione di tesoriere: Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere

dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 24

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedono gli altri Consiglieri, senza formalità.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- c) proporre all'assemblea l'esclusione dei Soci morosi e l'espulsione dei soci in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno associativo;
- e) fissare le quote associative annue;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- g) promuovere l'allestimento delle attività agonistiche o ricreative
- h) redigere i regolamenti e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea
- i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- l) prendere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- m) nominare i responsabili tecnici e gli istruttori per i vari settori di attività
- n) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori Soci che si dovessero rendere necessari
- o) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione
- p) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri
- q) attuare le finalità previste dallo statuto
- r) espletare ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

E' attribuita ai soli membri del Consiglio Direttivo la possibilità di deliberare e stipulare contratti con terzi e di volta in volta verrà nominato dal consiglio stesso l'eventuale delegato.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito.



Presidente

Articolo 26

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Vicepresidente

Articolo 27

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Segretario

Articolo 28

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 29

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 30

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali

TITOLO VIII - Scioglimento

Articolo 31

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni


Norma finale

Articolo 32


Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le norme vigenti in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il Presidente

Il Segretario



Ghiandoni Luisella



Radin Angela



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Fano

Atto registrato il **26 NOV 2009** n. **3397**

serie **3** Visto Vers. per € **172,13**

Il Direttore
(Claudio Maggioli)



Faded text of the document, including sections like "Articolo II" and "Articolo III".